



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP**

ATTO N. ORDS 29

Torino, 29/04/2021

ORDINANZA

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA DISPOSTA CON ORDINANZA N. 3 DEL 20 GENNAIO 2021 - DEROGA PER L'ANNO 2021 AL DIVIETO APERTURA NELLA GIORNATA DI SABATO 1° MAGGIO.

Visti:

- l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";
- il vigente Regolamento Comunale n. 324 per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2007 06528/016 del 3 dicembre 2007 e s.m.i.;
- l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento Comunale n. 324, che dispone: "L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale ".

LA SINDACA

Premesso che, con Ordinanza n. 3 del 20 gennaio 2021, è stata approvata una nuova disciplina degli orari delle attività di acconciatore ed estetista stabilendo, al fine di rendere funzionali gli orari delle attività di acconciatore ed estetista alle esigenze sia dei titolari delle attività sia dei consumatori, che ciascun esercizio

di acconciatore ed estetista possa determinare liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana, in una fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00, non superando le 14 ore giornaliere e con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata, escludendo, in ogni caso, la possibilità di apertura in alcune giornate festive puntualmente individuate.

Considerato che - in applicazione del DPCM 2 marzo 2021 e del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, nonché delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, del 26 marzo 2021 e del 2 aprile 2021, che hanno previsto per la Regione Piemonte l'applicazione delle misure previste per la c.d. "zona rossa", di cui al Capo V de DPCM 2 marzo 2021 - le suddette attività inerenti i servizi alla persona sono state sospese ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Considerato che, in applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 che ha previsto per la Regione Piemonte l'applicazione delle misure previste per la c.d. "zona arancione" di cui al Capo IV de DPCM 2 marzo 2021, tali esercizi hanno ripreso la loro attività a far data dal 12 aprile 2021.

Considerato che, stante l'attuale Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 ai sensi della quale per la Regione Piemonte si applicano le misure di cui alla c.d. "zona gialla", sono pervenute numerose richieste all'Amministrazione da parte delle Associazioni di categoria del Settore di consentire lo svolgimento delle suddette attività di servizio alla persona nella giornata di sabato 1° maggio.

Ritenuta degna di accoglimento tale richiesta quale misura a sostegno della ripresa economica delle imprese.

DISPONE

Per le motivazioni suesposte, che per l'anno 2021, in parziale deroga a quanto previsto al punto 2. dell'Ordinanza n. 3 del 20 gennaio 2021, sia consentita la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetica nella giornata di sabato 1° maggio, fatte salve eventuali nuove restrizioni dettate da provvedimenti successivi alla presente ordinanza.

Si richiama l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 20 gennaio 2021 che con il presente provvedimento viene integralmente richiamata.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino,

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino